

**AREA TECNICA****DETERMINAZIONE UFFICIO TECNICO****N. 192 DEL 05-10-2016**

OGGETTO CIG Z991B7606A - PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E
PRENOTAZIONE DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA
AMPLIFICATORE E DIFFUSORE BANDI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il bilancio di previsione 2016 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2016;

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 01/02/2016, con il quale la Geom. Ardu Rossella, in servizio presso questo Ente, viene nominata Responsabile dell'area Tecnica e Contabile, alla quale sono attribuite le funzioni ed i compiti di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 207/2000 (Testo Unico in materia di enti pubblici);

VISTA la deliberazione della giunta Comunale n. 44 del 10/06/2016 con la quale si approvava il PEG e si attribuivano le risorse finanziarie per l'anno 2016 ai responsabili dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lvo 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;

DATO atto che l'amministrazione comunale ha stanziato una somma di € 15.000,00 per l'installazione di impianto di diffusione bandi pubblici e impianto wi-fi libera;

RITENUTO dover procedere all'installazione presso la sede comunale di un impianto amplificatore – diffusore del bando pubblico completo di stazione base computerizzata con possibilità di trasmettere il bando anche mediante SMS e una postazione remota al fine di garantire la diffusione sull'intero centro abitato;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

VISTO l'art. 15, comma 1 della L.R. 5/2007 che stabilisce che prima di procedere all'affidamento dell'appalto, è necessario decretare di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 secondo il quale “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 23-ter, comma 3 del D.L. n. 90/2014, convertito con la Legge n. 114/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, secondo il quale i comuni possono ricorrere autonomamente (senza ricorso alla centrale unica di committenza), per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;

VISTI:

- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 il quale stabilisce che *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. [...]*
- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*
- l'art.1, comma 7 del D.L. 95/2012 che prevede *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.(...) E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie*

merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.(...)”;

- L’art. 36 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “Contratti sotto soglia” secondo il quale “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- L’art. 36, comma 2 che testualmente recita” Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 1. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta. [...];
- L’art. 95 del D.Lgs 50/2016 rubricato “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”

VALUTATA la spesa in € 9.200,00 oltre all’IVA, pertanto vi è l’obbligo di procedere alla selezione dell’operatore economico mediante il MePA;

RITENUTO dover procedere in merito;

ACQUISITO il pareri favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria ex art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali;

DETERMINA

Di adottare il presente provvedimento a contrarre stabilendo che:

- Il fine che si intende raggiungere con l’esecuzione del è quello di dotare il paese di un impianto sonoro di diffusione dei bandi pubblici per garantire una maggiore informazione ai cittadini;
- Il contratto ha per oggetto la fornitura di un impianto di amplificazione e diffusione dei bandi pubblici;
- Ai fini contrattuali avrà validità il documento di stipula elaborato dal sistema informatico del MePA;
- Le clausole essenziali sono contenute negli atti presenti nel MePA;
- La scelta del contraente sarà fatta tra gli operatori economici iscritti nel MePA alla categoria merceologica “prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni”;
- Si procederà all’ordine diretto mediante MePA;

Di prenotare l’impegno di spesa della somma di € 11.224,00 di cui: € 9.200,00 per la fornitura dell’impianto e € 2.024,00 per IVA, al capitolo 3036 “realizzazione WI-FI e bando pubblico” – conto competenza che presenta una disponibilità di € 15.000,00;

Di dare atto che nella presente procedura trova applicazione la deliberazione n. 75/2013 emanata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.);

Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio finanziario per gli adempimenti di propria competenza;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di dare atto che la presente determinazione diventa eseguibile al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte dell'Ufficio contabile ai sensi dell'art. 151, comma .4, D. Lgs. 18.08.2000. *****

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 05-10-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Ardu Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossella Ardu

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li